

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

**6987 R1**

**9 dicembre 2014**

**FINANZE E ECONOMIA**

Concerne

## della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 settembre 2014 concernente il Preventivo 2015

### INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	2
2.	LA PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO .....	2
3.	L'ESAME COMMISSIONALE .....	7
3.1	L'adeguamento del compenso per le famiglie affidatarie ai costi riconosciuti .....	7
3.2	L'aumento delle tasse di giustizia.....	8
3.3	L'aumento da tre a sei anni del periodo di carenza nell'attribuzione degli assegni familiari di complemento (AFI/API).....	9
3.4	Prelievo dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale .....	10
3.5	La tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico .....	12
3.6.	La revisione della L-rilocc .....	13
3.7	La partecipazione agli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti .....	13
4.	ALCUNE IMPORTANTI QUESTIONI PUNTUALI .....	13
4.1	L'aggravio dovuto al rinvio della nuova pianificazione ospedaliera.....	13
4.2	L'aumento dei costi dell'assistenza sociale .....	15
4.3	Lo scioglimento di fondi di riserva .....	16
4.4	La partecipazione agli utili della Banca nazionale svizzera .....	19
4.5	Il contenimento delle spese per beni e servizi.....	20
4.6	La misura di risparmio sul personale annullata dal Tribunale cantonale amministrativo .....	20
4.7	Le stime del PIL cantonale.....	21
5.	CONCLUSIONI.....	21



## **1. INTRODUZIONE**

Con il messaggio in esame, il Consiglio di Stato chiede di approvare il Preventivo 2015 (P2015) del Cantone.

Si tratta del primo preventivo soggetto al vincolo del freno ai disavanzi, approvato dal popolo il 18 maggio 2014, in conformità al nuovo art. 34<sup>ter</sup> della Costituzione cantonale e ai relativi nuovi art. 5 cpv. 3 e 31a-31f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. Come noto, detto vincolo impone al Consiglio di Stato di presentare ed al Gran Consiglio di approvare un preventivo il cui disavanzo non superi il 4% dei ricavi, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

Detto strumento di disciplina finanziaria prevede anche un freno all'accumulo dei disavanzi d'esercizio, imponendo un riassorbimento entro quattro anni, quando questi raggiungono il limite del 9% dei ricavi correnti, limite che può essere quantificato, in base ai dati del P2015, in circa 280-300 milioni di franchi. In tale evenienza non sarà sufficiente il pareggio dei conti: essi dovranno presentare avanzi d'esercizio al fine di ridurre i disavanzi accumulati in precedenza. Il principio fondamentale, a livello costituzionale, votato dal popolo, è in effetti quello dell'equilibrio finanziario, dal quale derivano tutti gli altri, quale quello della gestione parsimoniosa ed economica delle risorse dello Stato. Occorre soprattutto:

- rafforzare il nesso tra le spese del Cantone e le risorse necessarie a finanziarle;
- controllare in modo più rigoroso l'evoluzione della spesa pubblica;
- migliorare la disciplina finanziaria ad opera del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio;
- esaminare con maggiore attenzione le priorità d'intervento dello Stato;
- contenere l'aumento del debito pubblico a carico delle future generazioni per prestazioni in favore di quelle attuali.

Per l'anno 2015, il limite di disavanzo consentito corrisponde a 125 milioni di franchi.

Da rilevare che già nella sua ultima seduta del 3 novembre, il Gran Consiglio ha approvato la più importante misura di contenimento del disavanzo del P2015, come tale strutturale e valida dunque anche per i preventivi futuri, ovvero quella inerente i sussidi al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia, pari a 19.3 milioni di franchi.

Va sottolineato che la presentazione del P2015 da parte del Consiglio di Stato è avvenuta con messaggio del 23 settembre 2014, ovvero entro il nuovo termine del 30 settembre, anticipato di due settimane rispetto a quello precedente, così come previsto dal nuovo art. 31 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

È pure il primo preventivo dopo l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2 che comprende in particolare una nuova struttura di presentazione dei conti, con spese e ricavi maggiormente distinti; il conto economico in forma scalare; indicatori finanziari calcolati con nuovi criteri, sulla cui base sono stati ricalcolati anche i valori storici degli anni precedenti (dal 2001).

## **2. LA PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato ha presentato il P2015 alla Commissione della gestione e delle finanze, evidenziando in particolare gli aspetti seguenti.

Con un disavanzo di 112.2 milioni di franchi, è stato raggiunto l'obiettivo di rimanere sotto il limite del 4% dei ricavi correnti, evitando così l'attivazione del moltiplicatore d'imposta cantonale, ovvero la modifica del coefficiente d'imposta. Questo risultato potrebbe ancora

migliorare qualora la Banca nazionale svizzera (BNS) procedesse alla fine del 2014 con la distribuzione ai Cantoni di dividendi sugli utili, stimati per il nostro Cantone in 28.4 milioni. Per l'anno 2015, come già per il 2014, la relativa voce a preventivo è in effetti pari a zero. Se così fosse, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di un disavanzo di 96 milioni di franchi che il Consiglio di Stato si era prefissato nel gennaio 2014, nell'ambito del [secondo aggiornamento](#) delle [Linee direttive e Piano finanziario 2012-2015](#) (LD/PF 2012-2015).

A giugno 2014 il risultato del P2015, dopo i rientri operati dei servizi, era negativo nella misura di circa 250 milioni di franchi. Mediante un ulteriore esame delle varie voci, tramite proposte d'intervento mirate e la concretizzazione di misure identificate nell'ambito delle piste d'azione della Roadmap, il disavanzo è stato contenuto in 112.2 milioni di franchi. Buona parte dei progetti del programma Roadmap, approvati dal Gran Consiglio il 27 gennaio 2014, sono in effetti giunti a maturazione rispettando i termini fissati. Alcuni di questi hanno un'incidenza sul P2015, tramite appositi messaggi oppure con l'adozione di decisioni o misure puntuali, ovvero:


- sussidi al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia: misura di contenimento della spesa per 19.3 milioni (messaggio n. [6982](#) del 10 settembre 2014);
- esame della Sezione della logistica: rinuncia di 2.5 unità entro il 2015 e di 2.5 unità entro il 2017;
- attività di controllo: aumento delle entrate nella misura di 0.8 milioni;
- riesami standard nel settore stradale e nell'edilizia: contenimento della spesa;
- pianificazione ospedaliera: migliore presa a carico e organizzazione delle cure (messaggio n. [6945](#) del 26 maggio 2014 e messaggio n. [6945a](#) del 1° ottobre 2014);
- esame critico dei compiti dello Stato: revisione della L-rilocc (messaggio n. [6954](#) del 24 giugno 2014);
- revisione della Legge sugli aiuti allo studio (messaggio n. [6955](#) del 25 giugno 2014);
- nuova tassa di collegamento.

Il P2015 presenta un disavanzo d'esercizio di 112.2 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 91.3 milioni, pari a un grado del 43.3%. Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.6 milioni, il risultato complessivo ammonterà nel 2015 a -119.3 milioni, importo che porterà a un incremento del debito pubblico, valutato a fine 2015 a 2 miliardi. Il P2015 registra un aumento contenuto delle uscite correnti(+47.8 milioni, pari al +1.6%) e un aumento più sostenuto delle entrate correnti (+95.1 milioni, pari al +3.1%).

Questi i dati in sintesi del P2015 (in milioni di franchi):

	preventivo 2015	preventivo 2014	differenza	in%
<b>USCITE CORRENTI</b>	<b>3'047.5</b>	<b>2'999.7</b>	<b>47.8</b>	<b>1.6%</b>
AMMORTAMENTI, RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI	211.1	200.2		
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>3'258.6</b>	<b>3'199.9</b>	<b>58.7</b>	<b>1.8%</b>
ALTRE POSTE STRAORDINARIE E VERSAMENTI A CAP. PROPRIO	0.0	0.0		
RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI	119.1	74.8		
ADDEBITI INTERNI	112.3	116.1		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'570.0</b>	<b>3'470.8</b>	<b>99.3</b>	<b>2.9%</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3'138.5</b>	<b>3'043.4</b>	<b>95.1</b>	<b>3.1%</b>
SCIoglimenti, RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI	7.7	6.4		
<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>3'146.2</b>	<b>3'049.8</b>	<b>96.4</b>	<b>3.2%</b>
ALTRE POSTE STRAORDINARIE E PRELIEVI DAL CAP. PROPRIO	0.2	2.0		
CONTRIBUTI DA RIVERSARE	119.1	74.8		
ACCREDITI INTERNI	112.3	116.1		
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3'457.8</b>	<b>3'322.7</b>	<b>135.1</b>	<b>4.1%</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-112.2</b>	<b>-148.0</b>	<b>35.8</b>	

Lo scostamento delle spese e dei ricavi del P2015 rispetto al P2014 risulta dalla tabella seguente (in milioni di franchi):




1) Di cui 43.7 milioni riversamento introiti traffico viaggiatori (2) Di cui 8.6 milioni contributi di enti pubblici e terzi  
 3) Di cui 45.6 milioni contributi a enti pubblici e a terzi


L'importante incremento del gruppo di spesa "Riversamento contributi da terzi" (+44.3 milioni) rispetto al P2014 è dovuto, come già inserito nel M sul C2013, quasi unicamente all'entrata in vigore nel 2013 del nuovo modello di finanziamento tramite "indennità globale" con l'introduzione della Comunità tariffale Ticino e Moesano (CTM) in regime integrale, che prevede la gestione degli introiti della CTM da parte del Cantone. Infatti la spesa al conto riversamento introiti da traffico viaggiatori è di 43.7 milioni Di uguale ampiezza anche l'aumento sul fronte delle corrispondenti entrate (recupero introiti da traffico viaggiatori).

Il Consiglio di Stato evidenzia come nel 2015 le spese per il personale supereranno la soglia del miliardo. Esso ha deciso per il prossimo anno di rinunciare a misure sui salari, preferendo concentrare i propri interventi sul controllo della struttura amministrativa, tra l'altro attraverso la riduzione dell'organico dei funzionari e il mantenimento del termine di attesa di tre mesi per la sostituzione di personale partente.

Queste le spese per Dipartimento in milioni di franchi, esclusi i riversamenti di contributi da terzi e gli addebiti interni:




La spesa lorda per abitante in franchi a P2015 è illustrata nella seguente tabella:




\* Escludendo il riversamento degli introiti del traffico viaggiatori l'aumento di spesa si assesta al 2%

Gli scostamenti principali delle voci di ricavo negli anni, in milioni di franchi, sono indicati nella tabella seguente:



Il Consiglio di Stato evidenzia infine il confronto intercantonale dei risultati d'esercizio dei P2015, in milioni di franchi, nella tabella seguente:



Le misure di contenimento del disavanzo del P2015 sono di complessivi 76.8 milioni di franchi, dei quali 25.7 milioni di competenza del Consiglio di Stato, 42.7 milioni del Gran Consiglio e 8.4 milioni corrispondenti al differimento o alla rinuncia a nuovi compiti.

### 3. L'ESAME COMMISSIONALE

La Commissione ha proceduto all'esame del contenuto del P2015 e in particolare delle seguenti misure di contenimento del disavanzo.

#### 3.1 L'adeguamento del compenso per le famiglie affidatarie ai costi riconosciuti

Trattasi di una misura di competenza del Consiglio di Stato. La Commissione ha ritenuto comunque opportuno esprimere la propria contrarietà al Consiglio di Stato, chiedendo di proporre una misura alternativa di pari importo.

Il Consiglio di Stato ha quindi comunicato in merito le seguenti osservazioni:

*«Nelle ultime settimane, il Dipartimento della sanità e della socialità ha promosso un incontro con l'Associazione ticinese delle famiglie affidatarie (ATFA), da un lato, per esporre le motivazioni che hanno spinto il Dipartimento a formulare la misura prevista nel preventivo 2015 e, dall'altro, per capire le resistenze dell'Associazione all'applicazione della misura come proposta ed eventualmente individuare un terreno d'intesa.*

*L'incontro è stato molto proficuo e costruttivo:*

- *è stata riconosciuta la grande generosità delle famiglie affidatarie attive nell'ambito della protezione dei fanciulli;*
- *è stato sottolineato che l'aspetto del riconoscimento economico è sì importante, ma secondario rispetto alle motivazioni altruistiche che spingono una famiglia a mettersi a disposizione per questo delicato servizio;*
- *è stato ribadito il concetto di complementarietà delle famiglie affidatarie e dei centri educativi per minorenni;*
- *è stato condiviso il principio che questo genere di attività non deve essere indennizzato con un compenso fiscalmente computabile;*
- *ci si è accordati sul fatto che le spese devono essere riconosciute in modo adeguato.*

*Si è entrati nel merito di una ridefinizione degli importi attualmente riconosciuti a copertura delle spese, rivisti nel seguente modo:*

<i>Affidamento presso i nonni</i>	<i>900.- CHF/mese</i>
<i>Affidamento presso parenti stretti</i>	<i>900.- CHF/mese</i>
<i>Affidamento extra-familiare</i>	<i>1'500.- CHF/mese</i>
<i>Affidamento SOS</i>	<i>2'000.- CHF/mese</i>

*Si è inoltre precisato che in casi singoli il compenso può essere aumentato fino ad un massimo di 400.- CHF/mese.*

*Ancora al vaglio l'introduzione di riduzioni degli importi in caso di affidamenti multipli.*

*Applicando le cifre sopraesposte, il risparmio ottenuto è di circa 350-400'000.- franchi e risulta di 300-350'000.- franchi inferiore rispetto al progetto iniziale di 700'000.- franchi.*

*L'obiettivo di un rientro complessivo di 700'000.- franchi viene ottenuto diminuendo di 350'000.- franchi l'importo di 2'000'000.- del conto 221/36370074 "Prestazioni speciali inserimento*

*professionale: rimborso spese UMA". Questa correzione è stata fatta in funzione degli ultimi preventivi di spesa allestiti dall'UMA sulla scorta dei dati dei primi tre trimestri del 2014».*

**La maggioranza della Commissione prende atto positivamente dell'accordo nel frattempo intervenuto tra il Cantone e l'Associazione ticinese delle famiglie affidatarie (ATFA) e delle relative misure del Consiglio di Stato, il cui effetto risulta essere neutro sul P2015.**

### **3.2 L'aumento delle tasse di giustizia**

La Commissione, confrontata alla misura di aumento delle tasse di giustizia del P2015, si è chiesta se questa non potesse comportare un impedimento all'accesso alla giustizia, soprattutto da parte dei cittadini meno abbienti.

In merito la Commissione ha condiviso le domande seguenti, formulate dal gruppo PS al Consiglio di Stato, ricevendo le relative risposte:

Nel messaggio sul Preventivo non vi sono particolari approfondimenti e dati concreti sulla questione. Da ricordare in questo contesto che uno dei principali postulati del nuovo Codice di procedura civile (in vigore dal 2011) era quello di facilitare l'accesso alla giustizia civile «anche grazie ad un contenimento delle relative spese processuali».

*«In merito alla questione degli introiti derivanti dalle tasse di giustizia si premette innanzitutto che quelle delle preture presentano per il 2014, sulla base dei dati di preconsuntivo di fine settembre, una diminuzione di ca. fr. 550'000.00».*

Il Consiglio di Stato potrebbe fornire maggiori dettagli sulle valutazioni che ha effettuato per arrivare alle proposte di aumento?

*«Le valutazioni che hanno portato alla proposta di aumento delle tasse di giustizia si fondano in primo luogo su un raffronto con le tasse attualmente applicate nei vari tipi di procedure da altri Cantoni, in particolare Berna, Basilea Città, Lucerna, Grigioni, Neuchâtel, Vaud e Ginevra. Comparando le tariffe ticinesi nelle principali procedure civili di prima e seconda istanza è emerso che in parecchi casi i minimi previsti in Ticino erano inferiori a quelli praticati in altri Cantoni.*

*Inoltre, considerato come la tassa di giustizia delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria viene fissata in forchette che dipendono dal valore litigioso, le forchette attuali mostrano un'importante differenza tra il massimo previsto nella forchetta precedente e il minimo previsto nella forchetta successiva. Una differenza così marcata non si giustifica e può portare paradossalmente ad applicazioni eccessivamente discrepanti tra loro. Si ritiene quindi ragionevole ridurre la differenza tra i minimi delle forchette, riducendole di circa 2/5, mediante l'aumento della tassa di giustizia minima per ogni categoria di valore di causa».*

Alzare tutti i minimi per ogni categoria di valore di causa non rischia di rendere più difficile l'accesso alla giustizia?

*«No, per i motivi esposti al precedente punto 2.i. Non risulta che nei Cantoni dove già oggi sono previste tasse di giustizia superiori vi siano impedimenti o peggio ancora preclusioni nell'accesso alla giustizia.*

*Si sottolinea inoltre come il limite minimo per procedure ordinarie dal valore litigioso fino a fr. 30'000.00 rimane invariato.*

*Infine non si deve dimenticare che l'attuale sistema con le forchette, a differenza del calcolo lineare previsto in taluni cantoni, consente sempre al giudice un importante margine di manovra nella valutare la congruità della tassa, che tiene quindi debitamente conto di tutte le circostanze delle parti».*



Circa la proposta di parificare le tariffe di giustizia per la procedura semplificata a quelle applicate alla procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG), ricordiamo che la procedura semplificata riguarda cause con un valore inferiore a 30'000 franchi e per sua natura dovrebbe essere poco costosa, celere e attuabile senza necessità di rappresentanza. Per quale ragione si è deciso di parificarle alla procedura ordinaria?

*«La ragione principale consiste nei risultati della comparazione con i Cantoni citati in precedenza (vedi punto 2.i.). È inoltre importante ritenere che questi limiti estremamente bassi permettono allo Stato di recuperare solo in minima parte i costi causati dalla procedura che, sebbene semplificata, comporta comunque un importante dispendio di tempo e quindi costi a tutto l'apparato giudiziario. Le procedure semplificate richiedono in genere un impegno simile a quello delle procedure ordinarie. I correttivi proposti costituiscono una misura proporzionale che permette un parziale miglioramento nella copertura dei costi, tenendo al contempo debitamente conto dell'accesso alla giustizia».*

Per quali ragioni si è deciso di raddoppiare la tariffa per le decisioni del Tribunale di appello? Questa modifica in particolare non rischia di rendere più difficile l'accesso alla giustizia?

*«Le tariffe applicate attualmente in Ticino per la procedura d'appello sono manifestamente inferiori rispetto a quelle praticate negli altri Cantoni oggetto di paragone. Inoltre, reputiamo corretto fissare la tariffa per le decisioni della corte cantonale suprema ad un valore perlomeno simile a quello delle decisioni delle preture. Anche in questo caso il correttivo non pregiudica l'accesso alla procedura ma migliora sensibilmente il grado di copertura degli ingenti costi generati dalla seconda istanza di giudizio cantonale. Infine, rileviamo che anche in altri Cantoni la tassa di giustizia per le procedure di appello è simile a quella per le cause davanti ai tribunali di prima istanza».*

**La maggioranza della Commissione, preso atto delle risposte del Consiglio di Stato, invita il Gran Consiglio ad approvare le misure in oggetto.**

### **3.3 L'aumento da tre a sei anni del periodo di carenza nell'attribuzione degli assegni familiari di complemento (AFI/API)**

La Commissione ha esaminato in particolare la misura di aumentare il periodo di carenza dagli attuali 3 anni di domicilio nel Cantone Ticino a 6 anni, allo scopo «di contenere l'evoluzione della spesa nel comparto degli assegni familiari di complemento (AFI e API)».

Essa si è chiesta se detta misura non fosse contraria alla *ratio legis* degli assegni familiari di complemento, introdotti in un'ottica di sostegno alle famiglie e se non potrebbe causare loro delle difficoltà, costringendole a richiedere l'assistenza sociale, con conseguente trasferimento di costi a carico delle prestazioni assistenziali e dei Comuni.

Questa la risposta in merito del Consiglio di Stato:

*«I motivi che ci hanno condotto a proporre l'aumento del periodo di attesa sono stati ampiamente dettagliati nella nostra risposta del 15 ottobre 2014 alle domande da voi poste l'8 ottobre 2014 (vedi RG 4732 del 15.10.2014, ad domanda 3 del Gruppo PS, pagg. 14 e 15); riportiamo quale allegato 1 il testo della nostra risposta sul tema specifico. Siamo sempre convinti che l'aumento del periodo di carenza sia una misura equa, sensata e necessaria e non riteniamo di dover proporre misure alternative di calibro finanziario equivalente, e meglio per i seguenti motivi. La misura interessa soltanto i nuovi casi (nuove domande di AFI e API) e non tocca le famiglie che già attualmente beneficiano di queste prestazioni e quelle che ne hanno beneficiato nei 6 mesi precedenti al deposito di una nuova domanda, di modo che la continuità nell'erogazione delle prestazioni viene garantita. La misura è orientata ad evitare il*

*turismo sociale e concerne i cittadini da poco residenti in Ticino e sostanzialmente in possesso del permesso B. A questo proposito ricordiamo che gli AFI-API sono prestazioni sociali di complemento e, quindi, fortemente ancorate al territorio, diversamente dalle prestazioni assicurative (quali, ad esempio, le rendite di vecchiaia/superstiti/invalidità): a tal proposito, ribadiamo che le altre prestazioni di complemento per eccellenza sono le prestazioni complementari all'AVS/AI, per le quali il periodo di attesa è per principio di 10 anni. La misura risponde all'originaria volontà politica, approvata dal Gran Consiglio, relativa agli AFI-API, che era quella di avere un periodo di carenza di 8 anni per gli stranieri. Si ritiene, quindi, che l'attuale proposta di un periodo di carenza di 6 anni sia più che coerente rispetto allo spirito originario di queste prestazioni sociali. L'aggravio sui Comuni è assai limitato. Il possibile trasferimento sull'assistenza sociale, a carico dei Comuni, è stato valutato prudenzialmente a 0.2 mio. La misura è inoltre pure giustificabile, perché a medio-lungo termine essa va anche a vantaggio dei Comuni: minor turismo sociale equivale a minor rischio futuro anche per l'assistenza sociale. Vi indichiamo alcuni ulteriori dati a titolo informativo. Attualmente, le famiglie (unità di riferimento; UR) al beneficio di AFI-API sono 3'239 (stato al 25.11.2014); la ripartizione a dipendenza della nazionalità/del permesso è la seguente:*

- 1'740 UR con almeno uno dei due genitori di cittadinanza svizzera;
- 1'051 UR con almeno uno dei due genitori titolare di permesso C;
- 441 UR con entrambi i genitori titolari di permesso B;
- 7 UR quali persone ammesse a titolo provvisorio oppure rifugiati.

*Allo stato attuale, 225 UR beneficiarie di AFI-API non posseggono i 6 anni di domicilio nel Cantone: di queste, la maggior parte (138 UR) hanno entrambi i genitori titolari di permesso B. Infine, a titolo esemplificativo, nell'allegato 2 presentiamo alcuni esempi che consentono un confronto fra gli assegni familiari di complemento (AFI-API) e le prestazioni assistenziali (assistenza sociale) per talune tipologie familiari».*

**La maggioranza della Commissione, preso atto delle risposte del Consiglio di Stato, invita il Gran Consiglio ad approvare le misure in oggetto.**

### **3.4 Prelievo dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale**

La Commissione ha esaminato in particolare pure la misura di prelievo dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale, proposta dal Consiglio di Stato, motivata come segue a p. 31 del messaggio in esame:

*«Per quanto riguarda i contributi cantonali per attività a favore di aziende formatrici, è riproposta sostanzialmente la misura di risanamento del Preventivo 2014 tendente al prelievo di 1.6 milioni di franchi dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale (FCFP) che al 31 dicembre 2013 ammontava a 8.94 milioni. Dal profilo contabile la misura è configurata come un'entrata di 1.6 milioni di franchi a favore del Cantone. Affinché il FCFP possa disporre dei capitali necessari per procedere al versamento a favore del Cantone di 1.6 milioni di franchi anche negli anni futuri garantendo nel contempo gli impegni assunti, la misura è accompagnata dall'innalzamento dell'aliquota minima di prelievo per l'alimentazione del fondo dal 0.09% al 0.11% della massa salariale a partire dal 2016. Questa decisione necessita della modifica dell'articolo 36a della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e di una norma transitoria».*

In pratica, con il P2015, il Consiglio di Stato propone di trasformare detto prelievo di 1.6 milioni di franchi da una tantum a ordinario.

In merito il gruppo PLR ha formulato la domande seguente al Consiglio di Stato, ricevendo la relativa risposta:

Circa il tema del Fondo cantonale per la formazione professionale, a pagina 11 del rapporto di maggioranza del 14 gennaio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio n. 6860 (15 ottobre 2013) Preventivo 2014 si può leggere: «Si ritiene che:

- a. la proposta di modificare la Lorform, nel senso di aumentare l'aliquota di prelievo del contributo al Fondo progressivamente fino all'1.5 per mille, sia da rigettare totalmente e definitivamente;
- b. la competenza di fissare annualmente l'aliquota del contributo tra lo 0.9 per mille e il 2.9 per mille sia pertanto lasciata alla Commissione tripartita;
- c. [...]. Dato che con il messaggio sui conti preventivi 2015 si (ri)propone di innalzare, a partire dal 2016, l'aliquota minima di prelievo per l'alimentazione del Fondo cantonale per la formazione professionale dallo 0.9 per mille all'1.1 per mille, si gradirebbe conoscere per quali motivi il Consiglio di Stato ha di fatto ignorato queste due chiare decisioni/richieste – punto a. nello spirito, punto b. deliberatamente – approvate, lo si ricorda, a larga maggioranza dalla Commissione della gestione e delle finanze rispettivamente dal Legislativo cantonale.

*«Il Consiglio di Stato, pur conoscendo i documenti citati, ha ritenuto opportuno riproporre una variante della misura già inserita nel progetto di preventivo 2014 del Governo in quanto la situazione finanziaria odierna del Cantone e quella che si prefigura nei prossimi anni, tenuto conto anche del freno ai disavanzi, non permette di tralasciare ipotesi di lavoro cadute in precedenza. Vi sono altri ambiti nei quali il Consiglio di Stato ha inteso insistere; un esempio per tutti la riduzione dei sussidi di cassa malattia, respinta dal popolo lo scorso 18 maggio e riproposta dal Governo, con altra variante, all'indirizzo del Parlamento».*

Riguardo a detta misura, la Commissione ha ritenuto opportuno sentire in audizione il presidente e l'amministratrice del Fondo cantonale per la formazione professionale. Dai dati presentati, risulta che, implementando detto prelievo da una tantum ad ordinario, le riserve del fondo avrebbero un'eccedenza passiva, nel 2016, di quasi 2 milioni di franchi, senza procedere ad un aumento dell'aliquota all'1.1‰. Il fondo non riuscirebbe quindi più a far fronte ai suoi impegni obbligatori e facoltativi.

**La maggioranza della Commissione condivide la misura di prelievo di 1.6 milioni di franchi dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale, proposta dal Consiglio di Stato, ma limitatamente all'anno 2015. Tale misura non va ripetuta ulteriormente in futuro. La maggioranza commissionale invita il Consiglio di Stato a esaminare, per i prossimi anni, misure alternative, da concordare con la Commissione tripartita di detto fondo. E questo in modo da evitare di gravarlo con nuovi oneri e compiti che rischiano di minarne l'equilibrio finanziario a medio e lungo termine. Trattandosi di una misura destinata ad aggravare i datori di lavoro, in un momento economicamente già piuttosto delicato e impegnativo, la maggioranza della Commissione si oppone all'aumento del minimo dell'aliquota di prelievo previsto con il disegno di modifica dell'articolo 36a cpv. 1 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.**

### **3.5 La tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico**

La Commissione ha esaminato in particolare anche la misura di tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico.

Riguardo a detta misura, la Commissione ha ritenuto opportuno sentire in audizione il Direttore del Dipartimento del territorio e i rappresentanti delle principali associazioni economiche cantonali.

Il Direttore del Dipartimento del territorio ha in sostanza sottolineato gli aspetti seguenti. Trattassi di una misura di natura finanziaria e ambientale, finalizzata a contribuire al contenimento del disavanzo d'esercizio del P2015. Il relativo importo di 12 milioni di franchi è finalizzato a finanziare i costi del trasporto pubblico, oggi pari a circa 60 milioni di franchi annui, destinati a crescere di almeno 20 milioni annui, considerato il previsto aumento dell'offerta rispetto a quella attuale. Detta misura ha inoltre una funzione di gestione della mobilità, non tanto nei confronti dei grandi generatori di traffico, come tali già tassabili sin dall'entrata in vigore della Legge sui trasporti pubblici (LTP) nel 1995, quanto piuttosto dei generatori di importanti correnti di traffico, intesi come datori di lavoro che mettono a disposizione superfici di almeno 50 posteggi. E questo al fine di disincentivare l'uso del posteggio sul posto di lavoro e nel contempo di favorire una mobilità alternativa rispetto a quella veicolare individuale. Per procedere in tal senso occorre modificare la LTP, così come indicato nel disegno di legge annesso al messaggio in esame.

I rappresentanti delle principali associazioni economiche hanno contestato l'introduzione della nuova tassa di collegamento e la relativa modifica della LTP, proposte dal Consiglio di Stato con il P2015. Essi sottolineano come detta nuova tassa non sarebbe più concepita, come quella in vigore dal 1995, quale controprestazione per il collegamento concreto di un determinato fondo ad una linea di un servizio di trasporto pubblico, ovvero quale tassa causale, conforme al principio di equivalenza, per cui il suo ammontare deve corrispondere al valore della prestazione effettuata dallo Stato. Si tratterebbe invece di una tassa per l'utilizzo di terreni di proprietà privata da parte di privati, la cui conformità con la Costituzione federale sarebbe dubbia.

La maggioranza della Commissione, preso atto di quanto espresso dal Direttore del Dipartimento del territorio e dai rappresentanti degli ambienti economici, invita il Consiglio di Stato a esaminare l'ipotesi di prelievo della tassa di collegamento a carico dei grandi generatori di traffico, già prevista dall'art. 35 LTP, come tale in vigore dal 1995 ma sinora mai prelevata. Essa reputa inoltre altamente probabile l'avvio di una procedura ricorsuale e referendaria contro detta misura, che non potrebbe dunque entrare in vigore nel 2015, come previsto nel P2015. Essa condivide, di principio, gli obiettivi ambientali indicati dal Consiglio di Stato e di cui alla nuova tassa di collegamento e alla relativa modifica della LTP. Trattandosi di un'importante riforma, assai rilevante per gli ambienti economici, essa considera comunque opportuno che sia ripresentata tramite un apposito messaggio, il cui contenuto comprenda nel dettaglio tutti gli aspetti giuridici, economici e ambientali conseguenti. Auspicabile appare pure l'avvio di una procedura di consultazione dei diretti interessati, da coinvolgere e sensibilizzare al meglio, nell'interesse di tutto il Cantone. Qualora questa procedura di consultazione e l'iter parlamentare riguardante lo specifico messaggio e/o l'eventuale applicazione di competenza del Governo dell'attuale base legale non permettessero di incassare nel 2015 i 12 milioni di franchi prospettati nel P2015, la maggioranza della Commissione chiede al Consiglio di Stato di coprire la parte mancante, al fine di non peggiorare il

risultato d'esercizio, attraverso uno sforzo ulteriore di contenimento della spesa, da combinare con le misure compensatorie sotto indicate (v. punti 4.3 e 4.5).

**La maggioranza della Commissione propone dunque di stralciare dal P2015 il disegno di legge concernente la nuova tassa di collegamento.**

### **3.6 La revisione della L-rilocc**

A p. 34 del messaggio in esame, il Consiglio di Stato dichiara:

*«Le modifiche previste nel messaggio n. 6954 dello scorso 24 giugno 2014 avranno un effetto graduale sulle finanze cantonali che per il 2015 è stimato in 0.47 milioni di franchi.*

*L'impatto complessivo di queste modifiche diventerà stabile a partire dal 2018 e porterà ad un risparmio complessivo di quasi 2.4 milioni all'anno ai quali si aggiungeranno ulteriori benefici indiretti che queste nuove misure porteranno ad altre spese cantonali (prestazioni assistenziali, gli assegni prima infanzia e gli assegni per la riqualificazione) oggi difficilmente quantificabili».*

**La maggioranza della Commissione osserva in merito che l'esame del citato messaggio è tuttora in atto presso la Sottocommissione competente. Non potendo quindi il Gran Consiglio approvare le relative misure entro la fine dell'anno, il previsto risparmio di 0.47 milioni di franchi non può essere contabilizzato nel P2015.**

### **3.7 La partecipazione agli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti**

A p. 34 del messaggio in esame, il Consiglio di Stato dichiara:

*«La modifica di legge postula la partecipazione del Cantone agli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) a parziale copertura degli oneri assunti dal Cantone nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei vantaggi per ACR derivanti dalla sua forma giuridica di azienda cantonale. L'eventuale utile rimanente, dopo la costituzione delle necessarie riserve per la manutenzione, per il rinnovo degli impianti e per la copertura delle perdite di esercizi sfavorevoli, viene devoluto allo Stato».*

**La maggioranza della Commissione approva detta misura del P2015. Essa reputa però opportuno che in futuro degli utili dell'ACR debbano beneficiare direttamente gli utenti, prevedendo una riduzione delle relative tasse a loro carico e propone dunque di stralciare dal P2015 il relativo disegno di legge.**

## **4. ALCUNE IMPORTANTI QUESTIONI PUNTUALI**

La Commissione ha esaminato pure numerose altre questioni inerenti il P2015. Di queste si evidenziano principalmente le seguenti.

### **4.1 L'aggravio dovuto al rinvio della nuova pianificazione ospedaliera**

La Commissione ha esaminato gli effetti finanziari della nuova pianificazione ospedaliera (messaggio n. 6945 del 26 maggio 2014). Considerato che la stessa non potrà entrare in vigore nel gennaio 2015, con implementazione dal luglio 2015, si è chiesta a quanto sarebbe ammontato l'aggravio sul dato del P2015.

Questa la risposta del Consiglio di Stato:

«Il vostro scritto mette in evidenza due criticità: le conseguenze finanziarie derivanti dall'aggiornamento della tempistica per l'adozione del relativo messaggio e il finanziamento dei nuovi istituti di cura (rinominati dalla Commissione pianificazione ospedaliera (CPO): letti acuti di minore intensità). Per quanto attiene il nuovo assetto pianificatorio, il Consiglio di Stato nel suo Messaggio 6945 del 26 maggio 2014 ne ipotizzava l'entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ma con l'espletamento delle sue conseguenze dal 1° luglio 2015. Il dato di preventivo 2015 relativo ai contributi per le ospedalizzazioni nel Cantone era poi stato calcolato coerentemente con tale tempistica (cfr. Messaggio 6987 pago 19 e 50). Come da voi rilevato, in risposta ad una vostra precedente domanda una dilazione ulteriore era stata effettivamente valutata in circa fr. 800'000 per ogni mese di ritardo (RG n. 4732 del 15 ottobre 2014, pago 10). L'importo di fr. 8.5 mio. a cui fate riferimento nella vostra lettera del 19 novembre alla CPO non è contemplato come tale nel Preventivo 2015. Si tratta invece della stima della minor spesa annuale a regime per il Cantone, se la pianificazione dovesse venir adottata come prospettato nel relativo Messaggio (cfr. Messaggio 6945 pago 52). La CPO sta lavorando alacremente su un tema però complesso e delicato, che comprensibilmente può richiedere più tempo rispetto a quanto da noi ipotizzato anche per congruità con il termine, invero d'ordine, stabilito dalla LAMal. L'aggiornamento della tempistica indicatovi dalla Commissione comporta in pratica un ritardo di sei mesi nell'adozione della pianificazione; Di conseguenza, se le regole di finanziamento dovessero rimanere quelle prospettate nei due Messaggi (di pianificazione e preventivo), ciò si tradurrebbe in un aggravio sul dato di preventivo 2015 valutabile in fr. 4.8 mio. L'altro aspetto citato nella vostra lettera e nel precedente scritto della CPO del 21 novembre 2014, riguarda il finanziamento del settore sub-acuto. Ricordiamo che la ridefinizione di questa tipologia d'offerta è conseguente e coerente innanzitutto con le prospettive di riduzione del fabbisogno di circa 250 posti letto nel settore somatico-acuto. La riconversione di questi letti in posti di case per anziani, incluse le cure acute e transitorie (CA T), avrebbe implicato l'adozione della chiave di riparto del fabbisogno finanziario residuo valida in questi settori, ovvero con l'80% a carico dei Comuni. Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 6945 del 26 maggio 2014, ha già corretto questa ipotesi di onere a carico dei Comuni inizialmente prevista dal Rapporto della Commissione della pianificazione sanitaria del gennaio 2013, passando dall'80% al 50%, ritenuta la componente di cure mediche e infermieristiche più intense rispetto alla presa a carico in una casa per anziani. Questa suddivisione comporta per i Comuni, a regime, un onere supplementare stimato in fr. 7 mio. per anno (cfr. Messaggio 6945, pago 52), a fronte peraltro di un incremento della spesa per il Cantone nel settore sanitario e sociosanitario ampiamente superiore a quella dei Comuni, rispetto alla situazione esistente nel 2000, quando è stata adottata l'attuale ripartizione. Riteniamo pertanto che una rimessa in discussione della presa a carico parziale da parte dei Comuni del fabbisogno del settore sub-acuto possa se del caso essere considerata unicamente a condizione che venga garantita la neutralità dei costi a carico dei due livelli istituzionali rispetto a quanto proposto nell'ambito della pianificazione ospedaliera. Questo obiettivo è imprescindibile, anche se non sarà facile raccogliere il consenso necessario, e può venir perseguito attraverso un aumento della percentuale di finanziamento comunale in un altro settore di competenza del DSS. Le necessarie modifiche legislative dovrebbero venir adottate congiuntamente con la pianificazione ospedaliera e potrebbero comunque prendere effetto da metà 2015, compensando così in pratica l'aggravio sul preventivo 2015 derivante dal differimento dell'entrata in vigore della pianificazione ospedaliera stessa. Rileviamo altresì che, per rapporto a quanto indicato nella vostra lettera, la CPO nella sua risposta si limita ad evidenziare la propria contrarietà rispetto a un finanziamento duale da parte di Cantone e Comuni, ma non conclude di mantenere questi reparti sotto il regime di finanziamento dell'art. 39 cpv. 1 LAMal, che riguarda invero tutt'altro aspetto, ovvero le modalità di partecipazione degli assicuratori malattia e dell'ente pubblico nel suo complesso. Proprio a questo proposito, nella risposta del 15 ottobre 2014 alle vostre prime domande, il Consiglio di Stato ha sottolineato il rischio di una scelta del genere. La stessa potrebbe infatti comportare difficoltà e disimpegno da parte degli assicuratori malattia, i quali hanno condiviso le conclusioni dello

studio sul fabbisogno di cure commissionato alla "Gesundheitsdirektion" del Canton Zurigo che attesta una diminuzione delle giornate di cura da qui al 2020 del 18%, pari a circa 250 letti del settore somatico-acuto. Di conseguenza, partendo dall'assunto che 250 letti sarebbero mantenuti, ma considerati quali sovraccapacità e finanziati quali prestazioni d'interesse generale, ne è derivata la nostra valutazione di un onere supplementare, rispetto alla situazione attuale, di circa 20 milioni all'anno».

**La maggioranza della Commissione prende atto della risposta del Consiglio di Stato per cui, considerato il rinvio della nuova pianificazione ospedaliera, l'aggravio sul dato del P2015 è pari a 4.8 milioni di franchi.**

#### **4.2 L'aumento dei costi dell'assistenza sociale**

La Commissione ha chiesto al Consiglio di Stato un aggiornamento della stima dell'importo destinato nel 2015 all'assistenza sociale, considerata la forte crescita in atto, confermata anche dall'aggiornamento intermedio del P2014 al 30 settembre 2014.

Questa la risposta ricevuta:

*«Di seguito le nostre osservazioni, le quali si basano sull'evoluzione della spesa relativa al conto CRB 221/36370007 "Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio".*

<b>(importi in mio CHF)</b>	<b>2012</b>	<b>Diff.</b>	<b>2013</b>	<b>Diff.</b>	<b>2014<sup>1)</sup></b>	<b>Diff.</b>	<b>2015</b>
<i>Preventivo</i>	66.000	12.1%	74.000	6.8%	79.000	10.4%	87.200
<i>Consuntivo</i>	73.110	12.4%	82.160	9.2%	89.050		
<i>Differenza</i>	7.110		8.160		10.700		

<sup>1)</sup> dato di preconsuntivo 2014 (stato 15.11.2014)

*La tabella che precede mette in evidenza l'evoluzione importante registrata sui preventivi (nel 2013, rispetto al 2012, +12.1%; nel 2014, rispetto al 2013, +6.8%, nel 2015, rispetto al 2014, +10.4%) e sui consuntivi (nel 2013, rispetto al 2012, +12.4%; nel 2014, rispetto al 2013, +9.2%).*

*Gli importi evidenziano anche in maniera molto chiara una certa discrepanza tra i dati di preventivo e quelli di consuntivo (nel 2012, +7.110 mio CHF; nel 2013, +8.160 mio CHF e nel 2014, +10.7). Questo confronto mostra anche che la differenza è in aumento, sebbene in sede di preventivo gli aumenti annuali siano stati già consistenti. Dopo l'impennata 2011-2012 derivante dalla modifica della LADI, si sperava in un assestamento e in una crescita più contenuta, che de facto non ci sono stati.*

*Nel 2015, sempre su questa importante voce di spesa RIPAM, è pendente una revisione che prevede da una parte una riduzione del PMR (usato anche per il calcolo dell'assistenza sociale quale massimale), e, dall'altra, l'aumento della RIPAM per i beneficiari Laps (dall'attuale 70% al 73.5% del PMR). Queste due misure RIPAM dovrebbero permettere un ulteriore contenimento dei costi sull'assistenza sociale.*

*Nel 2015, verranno pure proposte ulteriori misure di risparmio nella presa a carico dei premi dell'assicurazione malattia.*

*Negli ultimi mesi si sta rafforzando la collaborazione con i Comuni, sia nella lotta contro gli abusi, sia per una maggior efficacia nelle misure di inserimento sociale e professionale. Si spera che tutti questi sforzi contribuiscano a contenere ulteriormente la spesa.*

*Le ultime verifiche prevedono un aumento stimato del 3% rispetto al dato di preconsuntivo 2014 (89.050, +3% = 91'725 mio CHF), vale dire a un +4.525 mio CHF rispetto al dato di preventivo 2015 di 87.200 mio CHF».*

Rispondendo ad un'ulteriore domanda in merito a detto aumento, il Consiglio di Stato comunica:

*«A questo stadio dei lavori e dopo le misure di rientro adottate in fase di allestimento del preventivo 2015, di cui alcune sono state solo parzialmente accolte dalla vostra commissione, questo Consiglio non intravede alcun margine di manovra che permetta di compensare l'importo summenzionato. Gli sforzi ulteriori di contenimento della spesa nel settore dell'assistenza sono stati illustrati nello scritto del 26 novembre 2014, più precisamente negli ambiti RIPAM, CM ed inserimento professionale e sociale».*

**La maggioranza della Commissione prende atto della risposta del Consiglio di Stato per cui, da una parte, considerato l'aumento stimato del 3%, l'aggravio sul dato del P2015 per i costi dell'assistenza sociale è pari a 4.525 milioni di franchi lordi (3.385 milioni netti tenuto conto della quota parte a carico dei Comuni del 25% pari a 1.14 milioni) e, dall'altra, è previsto un contenimento della spesa, negli ambiti RIPAM, CM ed inserimento professionale e sociale, come tale non ancora quantificabile.**

#### **4.3 Lo scioglimento di fondi di riserva**

La Commissione ha chiesto al Consiglio di Stato di aggiornare il Gran Consiglio riguardo alla questione dei fondi di riserva, sollevata in occasione dell'esame del P2014, considerata l'assenza di informazioni nel messaggio in oggetto. La Commissione ha formulato in merito le domande seguenti al Consiglio di Stato:

*«La questione dei fondi di riserva è emersa la prima volta in questa legislatura nell'ambito delle discussioni commissionali sul messaggio n. 6860 (15 ottobre 2013) Preventivo 2014. Al riguardo nel rapporto di maggioranza della Commissione, datato 14 gennaio 2014, più precisamente al capitolo 5.1.6 "Proposte compensative" (p. 14), si può leggere:*

##### *Fondi di riserva*

*La Commissione della gestione e delle finanze intende effettuare un più dettagliato approfondimento di questo tema nel corso del 2014. In effetti, nel bilancio dello Stato si sono accumulati a fine 2012 ben 78.9 milioni di franchi di riserva (accantonamenti). Un certo numero di questi fondi non sono di diretta competenza dello Stato (ad esempio Sport-Toto e Swisslos), altri invece dipendono direttamente da rapporti interni allo Stato (ad esempio i fondi di capitalizzazione delle Unità amministrative autonome). A questi fondi di riserva si aggiungono quelli accumulati negli enti parastatali, con i quali il Cantone ha ad esempio dei contratti di prestazione, e i depositi pari a circa 10.9 milioni di franchi (ad esempio depositi per danni alluvionali, per campagne di prevenzione conducenti). Per quanto riguarda gli enti con contratto di prestazione, i fondi di riserva ammontano al 31 dicembre 2012 a 61.93 milioni di franchi. Si ritiene che per alcuni di questi fondi si debbano prevedere dei limiti verso l'alto per evitare l'accumulo eccessivo di riserve che pesa ogni anno sulla gestione corrente dello Stato.*

*Per il Preventivo 2014 ci limitiamo a proporre una riduzione del 20% di quanto accumulato nelle Unità amministrative autonome e a sciogliere un fondo ormai superato e non più attuale riguardante le ex strade nazionali. Con gli approfondimenti che si intendono fare si vedrà se potranno essere adottate in futuro altre misure. Si invita sin da ora il Governo a voler utilizzare i contratti di prestazione in maniera più dinamica favorendo la ricerca dell'efficacia e dell'efficienza e che questo miglioramento possa però tradursi anche in un contenimento dei versamenti dello Stato e non solo in accumulo di riserve.*

*Successivamente la Commissione, con lettera del 21 gennaio 2014, ha affidato al Controllo cantonale delle finanze (CCF) il mandato, ratificato dal Consiglio di Stato con comunicazione del 5 febbraio 2014, di svolgere un approfondimento circa i fondi di riserva presenti nel*



*bilancio dello Stato e nei conti degli Enti con contratto di prestazioni, perlomeno degli Enti per i quali il CCF elabora annualmente un rapporto di revisione. In particolare la Commissione intendeva conoscere le relative basi normative e legislative, le modalità di funzionamento e i metodi di utilizzo dei fondi di riserva.*

*Il CCF ha rassegnato il suo rapporto il 6 maggio 2014. Esso è stato ripreso parzialmente nel rapporto di maggioranza della Commissione sul messaggio n. 6930 (17 giugno 2014) Consuntivo 2013. Al capitolo 3.2.3 "Alcune considerazioni della Commissione" (p. 16), riguardo appunto al rapporto del CCF, si esplicita:*

- La Commissione sottolinea come il CCF esegua una distinzione per quanto concerne le riserve latenti, tra fondi liberi, che teoricamente potrebbero essere utilizzati in maniera libera, e fondi vincolati a determinati scopi. Gli importi in gioco sono notevoli: i primi ammontano a quasi 22 milioni i secondi a oltre 123 milioni. Nell'approfondimento sono pure menzionate, ma non quantificate, le riserve "latenti" create con la sottovalutazione degli attivi, nella forma ad esempio di ammortamenti accelerati o di valutazioni prudenziali di attivi circolanti che riducono la sostanza a bilancio e di conseguenza il capitale proprio. La Commissione attende dal Consiglio di Stato che già con il Preventivo 2015 presenti delle indicazioni concrete circa le future modalità di gestione di detti fondi.*

*Ebbene, il Consiglio di Stato, nel messaggio sui conti preventivi 2015, rimane silente sulla richiesta espressa dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze nell'ambito del Consuntivo 2013, cioè che il Consiglio di Stato "già con il Preventivo 2015 presenti delle indicazioni concrete circa le future modalità di gestione di detti fondi".*

*La Commissione gradirebbe conoscere da una parte i motivi per cui il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta di cui sopra, dall'altra come stanno evolvendo gli approfondimenti governativi al riguardo».*

Queste le risposte del Consiglio di Stato:

*«Riprendendo in parte quanto già comunicato nella lettera del Consiglio di Stato del 28 maggio 2014, esponiamo di seguito le osservazioni alle diverse voci oggetto di analisi. Tali informazioni non sono state tematizzate al momento dell'allestimento del preventivo 2015 poiché le verifiche puntuali con i servizi sono tuttora in corso e non sono quindi per ora emersi elementi utili da prendere in considerazione.*

*Il rapporto redatto dal Controllo cantonale delle finanze del 6 maggio 2014 rileva le seguenti categorie di voci, distinguendo inoltre se si tratta di fondi liberi (utilizzabili in maniera libera) o vincolati (destinati a impegni o progetti futuri):*

#### Accantonamenti

*Per quanto riguarda gli accantonamenti segnaliamo quanto segue:*

- accantonamento riguardante una vertenza su imposte alla fonte degli anni 1980-1982 (2.9 milioni di franchi). Il Consiglio di Stato ha già confermato nello scritto del 28.5.2014 che questo importo verrà sciolto ancora nel 2014. Il relativo importo è infatti già stato inserito nel preconsuntivo 2014.*
- accantonamento per rischi di perdite da fideiussioni e vertenze in ambito di costruzioni (9.6 milioni di franchi). Il Consiglio di Stato ha già confermato nella sua lettera del 28 maggio 2014 che questi importi non devono essere sciolti poiché sono stati costituiti per poter far fronte a probabili perdite di crediti e fideiussioni iscritti a bilancio del Cantone (nel rispetto del principio "true and fair view"). Nell'ambito delle operazioni di chiusura 2014 e con l'adozione di MCA2, verranno effettuate annualmente le necessarie verifiche sull'adeguatezza degli importi esposti ed eventualmente corretti sulla base dell'evoluzione del rischio di credito.*

### Depositi

*Il volume complessivo dei depositi è di circa 8.0 milioni di franchi.*

*Il 74% di questo importo è rappresentato dal Deposito Strade Nazionali (5.9 milioni di franchi) e, come misura di risanamento relativa al P2014 (si veda Rapporto di maggioranza n. 6860 R1 del 14.01.2014), sono stati sciolti 2.2 milioni di franchi; inoltre sono stati prelevati 0.7 milioni di franchi per far fronte a impegni relativi agli anni 2012-2013 già decisi tramite risoluzione governativa,*

*L'esame relativo all'effettivo scioglimento del deposito e alla tempistica di riferimento è in corso presso il Dipartimento del territorio.*

*Per i restanti depositi è in corso una verifica puntuale con i servizi al fine di stabilire l'eventuale necessità di un loro scioglimento o di un loro differente utilizzo. Non appena l'analisi sarà conclusa, il Governo ne valuterà le risultanze e opererà i necessari assestamenti contabili nell'ambito del primo consuntivo utile.*

### Conti di assestamento

*Su questi conti figuravano circa 0.12 milioni di franchi. Si tratta di conti sui quali vengono registrati provvisoriamente le entrate che necessitano di ulteriori riferimenti da parte dei servizi per poter essere ripartite in seguito sui rispettivi conti di riferimento definitivi, oppure essere restituiti al debitore. Trattasi di conti tecnici che non hanno alcuna valenza patrimoniale.*

### Legati, impegni

*I due conti citati nel rapporto del Controllo Cantonale delle Finanze, che riguardano eredità a favore dello Stato e che non sono destinate a scopi precisi (per un valore complessivo pari a 0.044 milioni di franchi) verranno sciolti a favore della gestione corrente ancora nel corso del 2014 tenendo conto delle quote di ricavo destinate ai Comuni. Il secondo, tuttavia, riferendosi a una devoluzione non ancora conclusa, non potrà essere definitivamente chiuso poiché lo Stato riceverà anche nei prossimi anni ulteriori entrate derivanti da diritti di rappresentazione.*

### Fondi

*Complessivamente il rapporto del Controllo cantonale delle finanze evidenziava 1.1 milioni di franchi di fondi liberi (esclusi fondi di capitalizzazione UAA).*

*La documentazione relativa ai fondi "museo archeologico" e "museo storico" è stata oggetto di una valutazione da parte dei servizi competenti. Non essendoci più lo scopo per il quale sono stati creati, potrebbero effettivamente essere sciolti; in tal caso, essi dovrebbero tuttavia essere riversati al fondo Swisslos (poiché è questo fondo che ha costituito e alimentato entrambi i fondi) risultando quindi neutri a livello finanziario.*

*Per quanto riguarda invece le UAA (11.2 milioni di franchi), il Consiglio di Stato conferma che un loro scioglimento sarebbe inopportuno. Uno degli obiettivi di rilievo per le UAA è proprio quello di poter gestire le risorse a loro disposizione a medio termine, ossia su più anni, in modo tale da poter compensare nel tempo eventuali oneri supplementari derivanti dalla realizzazione di progetti che hanno subito dei ritardi rispetto alle tempistiche inizialmente previste. Ciò non deve però esimere dal monitorare le riserve di questi fondi, riducendo laddove ritenuto necessario il budget di preventivo. A tale proposito si evidenzia che per il 2015 è stata effettuata una valutazione critica delle cifre di preventivo di tutti i servizi dell'AC, incluse le UAA.*

### Fondi di riserva costituiti da enti con contratto di prestazione (61.9 milioni di franchi)

*Per quanto riguarda infine gli enti contrattualizzati si ricorda innanzitutto che queste riserve sono state create con l'obiettivo di compensare eventuali disavanzi d'esercizio degli enti e nel contempo permettere allo Stato di erogare dei contributi globali stabili nel tempo oltre ad agevolare il processo di pianificazione finanziaria nel medio termine per entrambe le parti.*

*Questo non significa tuttavia lasciare invariato il contributo e permettere all'ente di attribuire sistematicamente utili alle riserve ma adattare il contributo al reale fabbisogno dell'ente beneficiario, laddove ritenuto necessario.*

*Nell'ambito del processo di preventivo 2015 sono state effettuate le necessarie valutazioni sui principali contributi erogati, riducendo ad esempio i contributi USI e SUPSI (-0.5 milioni di franchi) o ancora quelli dell'EOC (-3.0 milioni di franchi) grazie a un utilizzo parziale delle riserve cumulate. Ulteriori approfondimenti devono essere effettuati dai singoli servizi chiamati a negoziare i contratti di prestazione».*

**La maggioranza della Commissione, preso atto della risposta del Consiglio di Stato in merito, propone lo scioglimento del Fondo strade nazionali (2.66 milioni di franchi), come tale non più necessario.**

#### **4.4 La partecipazione agli utili della Banca nazionale svizzera**

La Commissione ha chiesto al Consiglio di Stato se dispone di informazioni aggiornate circa l'eventualità che quest'anno la Banca nazionale svizzera versi ai Cantoni dividendi sui propri utili.

Questa la risposta ricevuta:

*«La distribuzione degli utili della BNS a Confederazione e Cantoni per gli anni 2011-2015 è regolata da una specifica Convenzione del mese di novembre 2011, che prevede sostanzialmente quanto segue:*

- la quota sull'utile riservata ai poteri pubblici è di 1 miliardo di franchi, ripartita per 1/3 alla Confederazione e per 2/3 ai Cantoni, ma unicamente se la riserva di distribuzione non presenta un saldo negativo dopo l'utilizzazione dell'utile;*
- la distribuzione è invece interamente sospesa se, dopo la costituzione degli accantonamenti per le riserve monetarie, la riserva non presenta un saldo positivo;*
- se, dopo l'utilizzazione dell'utile, la riserva di distribuzione supera il valore di 10 miliardi di franchi, la distribuzione per l'esercizio corrispondente è aumentata. Il volume della distribuzione è convenuto tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze.*

*Nell'ultima comunicazione ufficiale della BNS, datata 31 ottobre 2014, l'Istituto centrale afferma di avere realizzato un utile pari a 28.5 miliardi di franchi nei primi tre trimestri del 2014. Questo risultato positivo è principalmente dovuto all'evoluzione del mercato dell'oro, di quello delle divise estere e dei capitali.*

*La BNS afferma tuttavia che su questi mercati gli scostamenti di valori importanti rappresentano la regola, e pertanto non è possibile eseguire delle previsioni sui risultati di fine anno ed affermare se l'Istituto sarà in grado o meno di versare dei dividendi a Cantoni e Confederazione.*

*Si rileva inoltre come il risultato d'esercizio della Banca è sostanzialmente determinato da rivalutazioni dei valori di bilancio al momento della chiusura annuale.*

*L'entità di queste variazioni è da mettere in relazione con l'ammontare complessivo dei valori gestiti, valori che negli ultimi anni sono cresciuti considerevolmente in funzione della politica di sostegno del franco svizzero (valore minimo di 1.20 franchi contro 1 euro). Ne risulta pertanto che minime variazioni percentuali di questi valori determinano importanti variazioni in termini assoluti che rendono pertanto più difficoltosa l'elaborazione di scenari di proiezione attendibili.*

*In conclusione, il Consiglio di Stato, non avendo altri elementi a disposizione che non quelli ufficiali elencati sopra, non è in grado di confermare ad oggi se la BNS quest'anno potrà versare o meno dividendi ai Cantoni e alla Confederazione».*

Rispondendo ad un'ulteriore richiesta della Commissione, il Consiglio di Stato ha quindi aggiunto:

*«Confermiamo che le informazioni fornite tramite risoluzione governativa n. 5327 del 21 novembre 2014 sono tuttora attuali e che al momento non è possibile prevedere con sufficiente certezza una ripresa del versamento di utili della BNS a favore di Confederazione e Cantoni. Ciò detto, nell'ipotesi di una ripresa del versamento, la Convenzione attuale tra BNS e Dipartimento federale delle finanze prevede la distribuzione di 1 miliardo di franchi, di cui circa 28.4 andrebbero a favore del nostro Cantone».*

**La maggioranza della Commissione, preso atto della risposta del Consiglio di Stato, sottolinea che, nel caso di distribuzione di dividendi sugli utili della Banca nazionale svizzera, come tale piuttosto probabile, l'importo destinato al Cantone ammonterebbe a 28.4 milioni di franchi. Prudenzialmente, questo importo non è stato inserito nel P2015 dal Consiglio di Stato e neppure dalla Commissione.**

#### **4.5 Il contenimento delle spese per beni e servizi**

Le spese per beni e servizi ed altre spese d'esercizio del P2015 sono pari a 281.5 milioni di franchi. Esse ammontavano, come indicato nel Consuntivo 2013 a 265.2 milioni. La maggioranza del Gran Consiglio ne riduceva l'importo del P2014 da 264.8 milioni a 261.1 milioni, poi riclassificati a 269.5 milioni.

**La maggioranza della Commissione ritiene che, in un periodo di rincaro quasi nullo, considerate le difficoltà finanziarie del Cantone, la voce per beni e servizi e altre spese d'esercizio possa essere contenuta al livello del 2014 e dunque a 269.5 milioni di franchi, con un risparmio di 12 milioni rispetto al P2015. Qualora ciò dovesse richiedere delle modifiche legislative di competenza del Gran Consiglio, le stesse potranno essere presentate attraverso uno specifico messaggio all'inizio del 2015.**

#### **4.6 La misura di risparmio sul personale annullata dal Tribunale cantonale amministrativo**

Di recente, la riduzione dello stipendio di un dipendente pubblico per motivi di risparmio e la mancata concessione dell'aumento annuale è stata annullata con Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 settembre 2014 (n. 52.2012.273). La Commissione ha quindi posto al Consiglio di Stato le seguenti domande, ricevendo le relative risposte in merito:

Il Consiglio di Stato ha impugnato la decisione del Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso al Tribunale federale? In caso negativo, per quali motivi? Un eventuale ricorso avrebbe avuto un effetto sospensivo?

*«Il Tribunale amministrativo cantonale ha indicato come la misura di risparmio, decisa nel 1997 e applicata fino al 31.12.2012, che comportava la riduzione del 3% sullo stipendio iniziale per i dipendenti neoassunti con esperienza, fosse priva di base legale. Il Consiglio di Stato non ha impugnato la decisione del Tribunale cantonale amministrativo; confermiamo che un eventuale ricorso avrebbe avuto un effetto sospensivo che sarebbe stato accordato dal Tribunale federale su richiesta. La decisione di non ricorrere al Tribunale federale nei tre casi sentenziati è dovuta alla consapevolezza che, stanti le motivazioni delle sentenze, un eventuale ricorso non avrebbe avuto possibilità di essere accolto dall'autorità giudiziaria federale. Nei tre casi la decisione di riduzione del 3% dello stipendio non riponeva su una base legale sufficiente e i richiedenti hanno fatto valere le loro pretese entro i limiti di*

*prescrizione legali. Considerata la fattispecie, si è inoltre ritenuto che non fosse possibile opporre alla sentenza il principio dell'abuso di diritto».*

**Quali sono per il Cantone le conseguenze finanziarie di questa sentenza, in particolare relativamente al Preventivo 2015?**

*«Allo stato attuale non è possibile valutare quale impatto avrà la sentenza per l'intera Amministrazione, vuoi perché non si sa quanti dipendenti potrebbero far valere le proprie pretese, vuoi perché i casi sono molto diversi l'uno dall'altro per quanto concerne il valore finanziario della pretesa. Il Consiglio di Stato è quindi confrontato a una forte incertezza per quanto concerne l'effettivo impatto finanziario della decisione in oggetto.*

*Il Consiglio di Stato, anche in relazione all'introduzione del nuovo modello contabile che impone una più stretta osservanza del principio di competenza e una presentazione il più veritiera possibile della situazione patrimoniale ("true and fair view") , indicherà un costo presumibile degli effetti della sentenza per l'intera Amministrazione nel primo consuntivo utile. Contabilmente, si prevede quindi di caricare l'impegno stimato attraverso un accantonamento sul conto di gestione 2014. Tenuto conto che si tratta di oneri dovuti a una vertenza avviata prima del 2014, si valuterà pure se l'impatto finanziario non vada considerato nell'ambito dell'adeguamento del bilancio all'1.1.2014 (restatement), che avverrà in seguito al passaggio al nuovo modello contabile. La sentenza non comporta quindi delle conseguenze dirette sul preventivo 2015».*

**La maggioranza della Commissione prende atto che la misura di risparmio sul personale annullata dal Tribunale cantonale amministrativo non genera alcun aggravio per il P2015.**

#### **4.7 Le stime del PIL cantonale**

La Commissione ha chiesto pure al Consiglio di Stato se la stima del PIL di cui al P2015 fosse ancora attuale, considerata la contrazione della crescita economica in atto e dunque quale sarebbe l'incidenza sulla stima dei gettiti fiscali.

Questa la risposta del Consiglio di Stato.

*«Gli aggiornamenti riguardanti le previsioni di crescita del prodotto interno lordo cantonale, utilizzate come parametro evolutivo per le stime dei gettiti fiscali, vengono elaborate dal BAK a cadenza trimestrale (gennaio - aprile - luglio - ottobre). Tenuto conto che il messaggio sul preventivo viene perfezionato durante i mesi di agosto e settembre, per le stime dei gettiti fiscali non si può far altro che basarsi sull'ultimo dato a disposizione, ossia quello di luglio. Rammentiamo anche che quest'anno la presentazione del messaggio sul preventivo è stata anticipata e ciò per volere del Gran Consiglio. I prossimi aggiornamenti dei dati finanziari, fra i quali anche quelli riferiti alle imposte, avverranno, come di regola, in sede di Linee direttive e piano finanziario 2015-2018 rispettivamente di consuntivo 2014. Qualora si decidesse di aggiornare le stime fiscali analogo esercizio dovrebbe essere svolto anche per tutte le altre voci, sia d'entrata sia d'uscita, che nel frattempo avrebbero potuto subire delle modifiche d'ipotesi del loro andamento. Per questo motivo, si rinuncia ad operare delle correzioni in corso d'opera».*

**La maggioranza della Commissione prende atto della risposta del Consiglio di Stato. Essa sottolinea in merito come, da ulteriori informazioni nel frattempo ricevute, considerata la prevista conclusione della riorganizzazione di alcune importanti banche nazionali con filiali nel Cantone Ticino, si dovrebbe assistere ad una inversione di tendenza per quanto attiene il gettito fiscale, prodotto dalla piazza finanziaria ticinese, dopo il 2015.**

## 5. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il P2015 con le modifiche seguenti:

- a) la correzione del disegno di Decreto legislativo concernente il P2015 all'art. 1, conto economico, comporta una diminuzione delle spese di 2.205 milioni di franchi e una diminuzione dei ricavi di 8.2 milioni. Essa determina un aumento del disavanzo d'esercizio pari a 5.995 milioni il quale si assesta a complessivi 118'176'690 milioni.

Le modifiche che determinano la variazione del risultato d'esercizio sono le seguenti<sup>1</sup>:

Correzione spese (in milioni di franchi)		Correzione ricavi (in milioni di franchi)	
Revisione L-rilocc	+ 0.470 mio		
Ritardo pianificazione ospedaliera	+ 4.800 mio		
Beni e servizi	- 12.000 mio		
Aumento costi assistenza sociale	+ 4.525 mio	Aumento contr. comunali assistenza sociale	+ 1.140 mio
		Tassa di collegamento	- 12.000 mio
		Scioglimento Fondo strade nazionale	+ 2.660 mio
<b>Totale</b>	<b>- 2.205 mio</b>	<b>Totale</b>	<b>- 8.200 mio</b>

- b) lo stralcio del disegno di Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform), del disegno di Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 e del disegno di Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR).
- c) l'introduzione del disegno di Decreto legislativo concernente il prelievo straordinario dalla dotazione del Fondo cantonale generale per la formazione professionale e del disegno di Decreto legislativo concernente una devoluzione straordinaria dagli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore  
Brivio - Caimi (con riserva) - Dadò -  
Gianora - Guidicelli (con riserva) -  
Solcà - Vitta

---

<sup>1</sup> Non viene riportato, poiché finanziariamente neutro, l'impatto contabile delle modifiche relative alla misura "adeguamento compenso famiglie affidatarie".

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
**concernente il preventivo 2015**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

**Articolo 1**

I ricavi e le spese per l'esercizio 2015 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

**Conto economico** (in milioni di franchi)

Totale spese	3'567'474'310	
Totale ricavi	3'449'297'620	
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>-118'176'690</b>

**Conto degli investimenti**

Uscite per investimenti	336'153'000	
Entrate per investimenti	125'533'950	
<b>Investimenti netti</b>		<b>210'619'050</b>

**Conto di chiusura**

Investimenti netti		<b>210'619'050</b>
Autofinanziamento		<b>85'306'300</b>
<b>Risultato totale</b>		<b>-125'312'750</b>

**Articolo 2**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## LEGGE

### sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG); modifica

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

### decreta:

#### I.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG) è così modificata:

#### Art. 7 cpv. 1

<sup>1</sup>La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:

Valore litigioso in franchi		Tassa di giustizia in franchi
fino a	30'000	500 - 4'000
	30'000 - 50'000	2'500 - 5'000
	50'000 - 100'000	3'000 - 8'000
	100'000 - 200'000	5'000 - 12'000
	200'000 - 500'000	8'000 - 20'000
	500'000 - 1'000'000	15'000 - 40'000
	1'000'000 - 2'000'000	25'000 - 60'000
	2'000'000 - 5'000'000	35'000 - 80'000
	5'000'000 - 10'000'000	55'000 - 100'000
oltre	10'000'000	75'000 a 1% del valore

#### Art. 8 cpv. 1

<sup>1</sup>La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.

#### Art. 10

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.



### **Art. 13**

La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

### **Art. 22 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.

### **Art. 31 cpv. 2 (nuovo)**

**Prestazioni delle autorità di perseguimento penale**

<sup>2</sup>Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare:

- a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell'inchiesta, quando non rientrano nell'attività normale degli organi inquirenti;
- b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;
- c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è così modificata:

#### **Art. 1 cpv. 1 lett. h) e p) e cpv. 2 (nuovo)**

- h) fr. 105.-- per i rimorchi con peso totale  $\leq$  750 kg;  
fr. 150.-- per i rimorchi con peso totale  $>$  750 kg e  $\leq$  3500 kg;  
fr. 200.-- per i rimorchi con peso totale  $>$  3500 kg e  $\leq$  10000 kg;  
fr. 300.-- per i rimorchi con peso totale  $>$  10000 kg;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);

<sup>2</sup>I rimorchi agricoli sono esonerati dall'imposta di circolazione.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

### **TITOLO**

**Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF)**

#### **Art. 15**

<sup>1</sup>La costituzione di una PPP è soggetta a una tassa di fr. 100.- per ogni foglio di PPP intavolato, ritenuta una tassa minima di fr. 500.-.

<sup>2</sup>La modifica di un foglio di PPP è soggetta a una tassa di fr. 30.-.

#### **Art. 20 (nuova frase)**

La tassa è di fr. 30.- in caso di:

[...]

- iscrizione o modifica di iscrizione del creditore di un diritto di pegno a registro dei creditori (non viene riscossa un'ulteriore tassa per la radiazione dell'iscrizione).

#### **Art. 26a**

Il trasporto di pegni immobiliari conseguente alla costituzione di PPP come pure al frazionamento di un fondo, è soggetto ad una tassa da fr. 100.- a fr. 1'000.-.

## **Art. 29**

### **Riunione o divisione di fondi**

<sup>1</sup>La tassa per la riunione e la divisione di fondi, compresi i fogli di PPP, se l'operazione non è connessa con un'altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 150.-.

<sup>2</sup>Nel caso di divisione è dovuta anche una tassa aggiuntiva di fr. 100.- per ogni nuovo fondo intavolato.

## **Capitolo IVa - Spese (nuovo)**

### **Art. 35a (nuovo)**

#### **Costi di cancelleria**

<sup>1</sup>I costi di cancelleria connessi con le operazioni richieste devono essere rimborsati dal debitore del pagamento della tassa.

<sup>2</sup>L'Ufficio del registro fondiario è incaricato della riscossione di questi costi.

<sup>3</sup>L'autorità di vigilanza può emanare un regolamento sui costi di cancelleria.

<sup>4</sup>Per il resto si applicano per analogia le disposizioni precedenti.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze;
- richiamati gli articoli 106, 106a, 106b e 106c LAMal,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:

#### **Sezione VI (nuovo) - Restituzione da parte degli assicuratori malattie negli anni 2015, 2016 e 2017 per premi pagati in eccesso**

##### **Art. 43b (nuovo)**

**A. Richiedenti la riduzione dei premi (art. 106-106c LAMal)**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal premio medio di riferimento è dedotto l'importo di fr. 90.

##### **Art. 43c (nuovo)**

**B. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla riduzione dei premi per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è dedotto l'importo di fr. 90.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica**

Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

##### **Art. 47 cpv. 1 lett. c**

- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno sei anni.

##### **Art. 51 lett. c**

- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno sei anni;

##### **Art. 52 cpv. 1 lett. c**

- c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno sei anni;

##### **Art. 63 cpv. 1**

**D. Periodo di  
carenza  
I. Interruzione**

<sup>1</sup>Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei sei anni precedenti la richiesta.

##### **Art. 63a (nuovo)**

**II. Garanzia dei  
diritti acquisiti**

Il periodo di carenza di sei anni non si applica al genitore che ha avuto diritto all'assegno senza un'interruzione superiore ai sei mesi precedenti al deposito di una nuova domanda.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente il prelievo straordinario dalla dotazione del Fondo cantonale generale per la formazione professionale**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Il Fondo cantonale per la formazione professionale versa per l'anno 2015 un contributo straordinario al Cantone Ticino pari a 1'600'000 franchi.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Articolo 121 cpv. 4**

**Obbligo del  
debitore della  
prestazione  
imponibile**

4Il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell'applicativo lfonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell'1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c).

### **CAPITOLO IIIa - Attestazioni fiscali e copie di documenti**

#### **Articolo 191a**

**Tasse**

Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.



Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente una devoluzione straordinaria dagli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 9 dicembre 2014 n. 6987 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

L'Azienda cantonale dei rifiuti versa limitatamente all'anno 2015 una devoluzione straordinaria dagli utili aziendali al Cantone Ticino pari a 1'300'000 franchi.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.